



Traduzione

Convenzione n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale

Conclusa a Ginevra il 12 giugno 2023
Approvata dall'Assemblea federale il ...
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il ...
Entrata in vigore per la Svizzera il ...

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 5 giugno 2023 per la sua 111^a sessione;

ricordando la Risoluzione relativa all'inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre nel quadro dei principi e diritti fondamentali del lavoro sanciti dall'OIL adottata in occasione della sua 110^a sessione (giugno 2022);

avendo deciso di adottare alcune proposte relative alla modifica della Convenzione (n. 182) concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro del 1999¹, della Convenzione (n. 183) sulla protezione della maternità del 2000², della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006³, come modificata, della Convenzione (n. 187) sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006, della Convenzione (n. 188) sul lavoro nel settore della pesca del 2007, della Convenzione (n. 189) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011⁴, della Convenzione (n. 190) sulla violenza e sulle molestie del 2019, e del Protocollo del 2014⁵ relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930, allo scopo di integrarvi alcuni emendamenti risultanti dall'adozione della Risoluzione relativa all'inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre nel quadro dei principi e diritti fondamentali del lavoro sanciti dall'OIL;

considerato che conviene dare a dette proposte la forma di una convenzione internazionale,

1 SR 0.822.728.2
2 SR 0.822.728.3
3 SR 0.822.81
4 SR 0.822.728.9
5 SR 0.822.713.91

adotta oggi, dodici giugno duemilaventitré, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione relativa a un ambiente di lavoro sicuro e salubre (emendamenti correlati), 2023:

Art. 1

1. L'espressione «Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro (1998), come modificata nel 2022» sostituisce l'espressione «Dichiarazione dell'OIL concernente i principi e diritti fondamentali del lavoro e il relativo seguito, 1998» o qualsiasi altra formula simile che figuri nel preambolo alla Convenzione (n. 182) concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro del 1999, alla Convenzione (n. 183) sulla promozione della maternità del 2000, alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata, alla Convenzione (n. 187) sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006, alla Convenzione (n. 188) sul lavoro nel settore della pesca del 2007, alla Convenzione (n. 189) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 e al Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.
2. Le espressioni «Convenzione n. 155 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981» e «Convenzione (n. 187) sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006» sono aggiunte, in ordine cronologico, al terzo paragrafo del preambolo alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata, al quinto paragrafo del preambolo alla Convenzione (n. 188) sul lavoro nel settore della pesca del 2007, e al dodicesimo paragrafo del preambolo al Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.
3. L'espressione «un ambiente di lavoro sicuro e salubre» è aggiunta all'articolo III della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata, mediante l'inserimento di una lettera e, al paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione (n. 189) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011, mediante l'inserimento di una lettera e, nonché all'articolo 5 della Convenzione (n. 190) sulla violenza e sulle molestie del 2019, dopo «in materia di impiego e professione».
4. L'espressione «Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa (2008), come modificata nel 2022» sostituisce l'espressione «Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa» o qualsiasi altra formula simile che figuri nel preambolo alla Convenzione (n. 189) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 e al Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.

Art. 2

1. Ciascun Membro dell'Organizzazione che, dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, comunica al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro la ratifica formale di una delle Convenzioni o del Protocollo di cui all'articolo 1

è considerato aver ratificato la Convenzione o il Protocollo in questione, come modificati dalla presente Convenzione.

2. Ciascun Membro dell'Organizzazione riconosce che, ratificando la presente Convenzione, continua a essere vincolato dalle disposizioni delle Convenzioni o del Protocollo di cui all'articolo 1 precedentemente ratificati, come modificati dalla presente Convenzione.

Art. 3

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ai fini della registrazione.

Art. 4

1. Con riserva del paragrafo 3 del presente articolo, la presente Convenzione entra in vigore alla data in cui gli strumenti di ratifica di due Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sono registrati dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

2. Successivamente, la presente Convenzione entra in vigore per ciascun Membro alla data in cui è registrata la sua ratifica.

3. Per quanto riguarda la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata, la presente Convenzione entra in vigore conformemente all'articolo XIV della stessa.

Art. 5

L'entrata in vigore della presente Convenzione esclude la possibilità di ratificare le Convenzioni e il Protocollo di cui all'articolo 1 nelle loro versioni non modificate.

Art. 6

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notifica a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicatigli dai Membri dell'Organizzazione.

2. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 7

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione della presente Convenzione, e sempre che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

- a. la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta comporta automaticamente la denuncia immediata della presente Convenzione, purché la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;

- b. a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri.
- 2. La presente Convenzione rimane in ogni caso in vigore nella stessa forma e nello stesso tenore per i Membri che l'hanno ratificata e che non hanno ratificato la nuova convenzione riveduta.

Art. 8

Le versioni in inglese, francese e spagnolo della presente Convenzione fanno parimenti fede.